

Ai docenti
Agli alunni
Ai genitori e coloro che esercitano la
responsabilità genitoriale
Al personale ATA: Collaboratori Scolastici

OGGETTO: Regolamento Interno di vigilanza sugli alunni.

Disposizioni normative. Anno scolastico 2024-2025.

Al fine di favorire il sicuro, corretto e positivo svolgimento delle attività scolastiche, si impartiscono ai docenti e ai docenti, agli alunni ai genitori e a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, ai Collaboratori Scolastici, le seguenti direttive, con la normativa e con le procedure alle quali attenersi, concernenti la disciplina della vigilanza sugli alunni e la pianificazione dell'organizzazione della vigilanza.

Le comunicazioni dell'RSPP, in materia sicurezza dei luoghi di lavoro, di vigilanza sugli alunni, vengono qui di seguito rese note, in via preventiva, come informazione sulla normativa in materia, e al fine di fornire misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

Premessa e riferimenti normativi

- La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i docenti, ma anche il personale ausiliario;
- Al dirigente scolastico non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.
- Comunicazione sulla sicurezza luoghi di lavoro;

1. Breve premessa su cosa consiste l'obbligo di vigilanza sugli allievi

Fra gli obblighi di servizio del personale scolastico vi è certamente quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono ad esso affidati, obbligo imposto dall'art. 2048,

comma 2 del Codice civile “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”, ma anche dall'art. 2047 c.c. “ in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”.

Quindi la vigilanza è diretta ad impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, con la propria condotta, da loro coetanei, da altre persone ovvero da fatti non "umani" (Cass. 1995 n. 8390).

Il generico dovere di vigilanza sugli alunni cessa quando essi raggiungono la maggiore età, per coerenza, dal punto di vista sistematico, con quanto avviene per quello parallelamente gravante sui genitori. Si presume infatti che un soggetto "capace" sia in grado di badare autonomamente alla propria incolumità fisica e di usare l'ordinaria diligenza per evitare danni a terzi (Cassazione civile, sez. III, 30.5.2001, n. 7387).

Altra cosa sono gli specifici doveri identificati dalle necessarie garanzie di sicurezza sui luoghi di lavoro e che creano obblighi giuridici per l'Amministrazione a prescindere dall'età degli alunni.

L'obbligo di vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza o di incompatibilità di più obblighi che non possono essere rispettati contemporaneamente, il personale deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza (Corte Conti, sez. 1, 24.9.1984, n. 172). Analogo comportamento dovrebbe tenersi nel caso ad esempio in cui il docente abbia cessato il suo orario di servizio e non ci sia chi gli subentra: la vigilanza sull'incolumità del minore dovrebbe prolungarsi per il tempo necessario a rendere nota la situazione all'amministrazione scolastica e permettere ad essa di provvedere ad organizzare l'affidamento ad altri.

2. I fattori che condizionano l'intensità dell'obbligo di sorveglianza

Il dovere di vigilanza non ha carattere assoluto perché va esercitato in modo inversamente proporzionale all'età e al normale grado di maturazione degli allievi (Cass. 23 giugno 1993 n.6937), così che se il bambino è molto piccolo si applicano all'operatore le regole sulla responsabilità dei sorveglianti, (art. 2047 del C.C.) e quindi sarebbe necessaria una costanza della presenza fisica dell'adulto, mentre con l'avvicinamento degli alunni all'età del pieno discernimento, l'espletamento del dovere di vigilanza non richiede la continua presenza degli insegnanti (ad es. non vi è l'obbligo di vigilare ragazzi quattordicenni durante il tragitto da un locale all'altro della scuola, trattandosi di percorso ben noto e privo di pericoli diversi da quelli percepibili da ragazzi di quell'età normalmente sviluppati), purché non manchino le misure organizzative dirette a mantenere la disciplina.

Anche se è certo che l'avvicinarsi dell'alunno alla maggiore età riduce l'intensità dell'obbligo di vigilanza, è sbagliato ritenere che la differenza corra nel passaggio dell'alunno tra la scuola media di primo grado e la scuola superiore o che la sola circostanza di una maggiore astratta maturità (ad es. i ragazzi quattordicenni possono condurre il ciclomotore, sono imputabili penalmente, ecc.), di per sé, conduca ad un annullamento dell'obbligo di vigilanza. È quindi necessario che, anche con riferimento a ragazzi "grandi", ma non maggiorenni, l'istituzione scolastica "organizzi" la vigilanza, secondo modalità ed intensità proporzionate all'età degli alunni.

È chiaro che, ove manchino le necessarie misure organizzative (Cass. 3 febbraio 1999 n. 916) per mantenere la disciplina tra gli allievi, non si può invocare quella imprevedibilità del fatto che esonera dalla responsabilità. Inoltre, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe, il docente deve provare che l'attività svolta dagli studenti (anche in relazione all'età ed alla maturità) è tale da non comportare alcun pericolo per loro e non potrà liberarsi se l'assenza non è giustificata o non si sia fatto sostituire da altro personale qualificato. Quindi, l'insegnante che abbandona gli alunni senza seri e validi motivi e senza adottare le opportune cautele è responsabile di un eventuale danno.

Infine il grado di sorveglianza va correlato alla prevedibilità di quanto può accadere, legata sia alla ripetitività, e perciò alla ricorrenza statistica di alcune circostanze di fatto, che al particolare ambiente in cui si opera. Quindi altro criterio di allentamento o meno dell'obbligo di vigilanza sono anche le condizioni ambientali, in considerazione delle quali alcuni eventi dannosi si presentano quanto mai prevedibili perché legati ad esempio alle condizioni di luogo (es. attraversare una strada è più pericoloso che stare seduto in un banco) e quindi, per l'uscita, alla particolare ubicazione della scuola, al traffico, alla lontananza dal centro abitato nonché alle condizioni connesse all'attività (le attività motorie sono più pericolose delle altre), ecc.

3. Le forme di responsabilità derivano dagli obblighi di vigilanza

La responsabilità per la cosiddetta culpa in vigilando sussiste per atti dannosi compiuti dagli alunni nei confronti di terzi quanto per danni che gli alunni possano procurare a se stessi con la loro condotta. La responsabilità comunque non è illimitata, fondandosi sull'esistenza di un'obbligazione specifica e sul suo inadempimento da parte del personale scolastico.

In base all'art. 2048, c.3 del c.c. trattasi di responsabilità "aggravata" a carico dei docenti in quanto si basa sulla presunzione di una "culpa in vigilando", di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto.

Presupposto della responsabilità è l'accertamento che il danno è l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone affidate alla sua sorveglianza, vuoi nell'ipotesi che autore del fatto sia un soggetto privo di capacità di intendere e di volere, vuoi che autore del fatto sia un soggetto capace, nei limiti precedentemente precisati.

Le possibili forme di responsabilità ascrivibili al personale scolastico a seguito di omessa vigilanza sono:

- la responsabilità civile (contrattuale ed extracontrattuale) verso i terzi, ad esempio verso gli alunni e le loro famiglie;
- la responsabilità disciplinare per violazione dei doveri collegati allo status di pubblico dipendente;
- la responsabilità dirigenziale;
- la responsabilità amministrativa e patrimoniale per i danni che gli alunni abbiano arrecato direttamente all'Amministrazione danneggiando strutture, materiale o arredi
- la responsabilità penale in caso di violazione di norme penalmente sanzionate.

4. In cosa consistono la responsabilità extracontrattuale e quella contrattuale

La responsabilità civile si specifica in responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; la prima ha origine dalla violazione di un contratto tra le parti per mancata o inesatta esecuzione della prestazione dovuta, la seconda da un fatto illecito, doloso o colposo, quindi da un elemento soggettivo, oppure per danni provocati da attività pericolose, cose e/o animali in custodia, ecc., quindi da una responsabilità oggettiva in forza del nesso causale tra il fatto e il danno, o, infine, perché un soggetto è tenuto a risarcire il danno causato da altri, ad esempio i genitori e i precettori nel caso dei minorenni.

La responsabilità in capo all'Amministrazione Scolastica è di tipo contrattuale perché si materializza con l'iscrizione all'Istituto. Quindi tra le obbligazioni assunte dall'istituto all'atto

dell'iscrizione, deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica, ad esempio assumendo provvedimenti funzionali alla conservazione della disciplina nella popolazione scolastica così da impedire non soltanto che il minore compia atti dannosi a terzi, ma anche che resti danneggiato da atti compiuti da esso medesimo, all'obbligo di vigilanza sugli alunni minori, ma anche riguardo agli obblighi organizzativi, di controllo e di custodia.

Di volta in volta va valutato quanto un eventuale fatto dannoso sia determinato da una causa imputabile al contesto delle attività proprie della scuola o piuttosto a comportamenti omissivi del personale.

Nel caso di responsabilità civile extracontrattuale il danneggiato dovrà soltanto provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto mentre sarà onere dell'Amministrazione dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile al personale dipendente (Cass. Civ. Sez. III, 26 giugno 1998, n. 6331).

Nel caso di danno arrecato dall'allievo a sé stesso, appare corretto ricondurre la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante nell'ambito della responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione del regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c. ponendosi a carico del danneggiato l'onere della prova del danno subito, del nesso di causalità tra condotta tenuta ed evento lesivo, della colpa del dipendente, e cioè del mancante o insufficiente grado di vigilanza in relazione alle circostanze concrete (età degli alunni, grado di maturazione effettivo degli stessi, capacità di autocontrollo ed affidabilità, presenza o meno di alunni portatori di handicap, caratteristiche ambientali ..).

5. Il dovere di vigilare e sorvegliare riguarda non solo il personale docente ma anche il personale ATA

L'obbligo di vigilanza riguarda in via preminente il personale docente; anche il personale A.T.A. coadiuva i docenti nella sorveglianza degli alunni. In particolare il vigente CCNL 29.04.20016, tabella A, stabilisce per il profilo professionale del collaboratori scolastico:

"È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico;...di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti".

Il collaboratore scolastico è però responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento di specifici compiti di sorveglianza, prescindendo dall'individuazione delle mansioni legittimamente inerenti al profilo professionale. Infatti, il CCNL comparto scuola prevede: "Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica." Per quanto riguarda le attività di pre e post scuola con valenza educativa, si distingue se trattasi di periodi "brevi" (fino a trenta minuti), totalmente a carico della scuola, o attività di "pre e post scuola lunghe", quindi di un servizio aggiuntivo, facoltativo, che può essere attivato dal Comune o dalla scuola stessa, in relazione alla domanda espressa da un numero congruo di utenti e compatibilmente con le risorse, disponibili. Tali attività "lunghe" possono ricadere nell'ipotesi di accordi da sottoscrivere fra Comune e Istituzione Scolastica, con relativo trasferimento di risorse economiche da parte del Comune, finalizzate alla corresponsione della retribuzione accessoria (Funzioni Miste).

Un aspetto particolare può essere quello dell'accompagnamento delle classi in palestra, materia che, data l'estrema varietà di situazioni che presentano le diverse scuole, (struttura degli edifici, dislocazione delle palestre, ecc) è rimessa ai regolamenti interni di competenza del Consiglio di istituto, che deve espressamente prevedere le modalità di accompagnamento e vigilanza degli alunni

da parte dei docenti e dei collaboratori, e, in mancanza di precise indicazioni, all'apprezzamento del Dirigente Scolastico.

6. Le responsabilità del dirigente scolastico

Dal momento che non è più profilabile un potere d'ordine degli organi dell'amministrazione centrale e periferica fondato su una relazione gerarchica, la valutazione dei rischi connessi all'obbligo di vigilanza, deve essere operata esclusivamente dall'Istituzione Scolastica. Da qui la necessità di adottare soluzioni organizzative differenziate, perché diverse sono le condizioni ambientali di cui tenere conto, sempre secondo un rigore inversamente proporzionale alla età e maturazione degli alunni. La norma demanda ai regolamenti di Istituto la determinazione delle "modalità per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima", mentre al Dirigente Scolastico, non perché considerato precettore, ma in quanto organo interno dell'Amministrazione (Cass., sez. III, 10.6.1994, n. 5663; Cass., sez. III, 26.4.1996, n. 3888; Corte Conti, sez. 1, 15.9.1990, n. 174), spettano obblighi organizzativi e di controllo sull'attività degli operatori scolastici, perché vigilanza e custodia avvengano secondo le regole di diligenza e prudenza imposte dal dovere del *neminem laedere*.

Si tratta di un obbligo di mezzi e non di risultato in quanto il dirigente scolastico è tenuto a garantire la sicurezza della Scuola attraverso l'eliminazione di qualsiasi fonte di rischio, adottando al riguardo tutti i provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, sollecitando l'intervento di coloro sui quali i medesimi incombono, come il proprietario della struttura scolastica su cui ricadono le responsabilità dell'edificabilità dell'edificio.

In conclusione, la responsabilità del Dirigente Scolastico (ex art. 2043 c.c.), risulta a lui ascrivibile sia per carenze organizzative, allorché non abbia eliminato le fonti di pericolo, non abbia provveduto alla necessaria regolamentazione dell'ordinato afflusso/deflusso degli studenti in ingresso/uscita dalla scuola, non abbia provveduto a disciplinare l'avvicendamento degli insegnanti nelle classi, il controllo degli studenti negli intervalli, nelle mense e così via, considerando in particolare in quali condizioni e luoghi, in rapporto all'età e alla maturità degli alunni, gli stessi possano essere lasciati fuori dal controllo di adulti, ovvero quando non abbia sufficientemente custodito cose ed attrezzature a lui affidate che possano cagionare danno agli alunni oltre che al personale che opera nella Scuola o ai terzi che frequentano per varie ragioni i locali scolastici (ex art. 2051 c.c.). In questo ultimo caso, non può essere considerata cautela sufficiente ad escludere la responsabilità il divieto impartito agli insegnanti di permettere l'utilizzazione delle attrezzature agli allievi, se non è accompagnato dai provvedimenti necessari per sottrarne l'accesso ed impedirne così l'uso agli allievi (Cass., sez. III, 28.8.1995, n. 9047; Cass. 6.6.1989).

7. L'obbligo di vigilanza è limitato all'attività scolastica

L'obbligo di vigilanza parte dal momento iniziale dell'affidamento del minore fino a quando ad esso non si sostituisca quello effettivo o potenziale dei genitori.

L'arco temporale di estensione del dovere di vigilare perdura, senza soluzione di continuità, dal momento in cui ha avuto inizio l'affidamento dello studente alla scuola fino a quando il minore, riconsegnato ai genitori o lasciato in un luogo dove, secondo la normalità, non sussistono situazioni di pericolo, rientra ad ogni effetto giuridico nell'alveo della sorveglianza parentale o di soggetti maggiorenni cui sia stata delegata l'attività di accompagnamento al termine delle attività scolastiche.

Quindi ogni volta che l'amministrazione tollera che il minore entri anche solo di fatto nella sua

area, quando sia stato consentito l'ingresso anticipato o la successiva sosta nell'edificio scolastico (ad es. il cortile della scuola lasciato aperto in momenti non occupati da attività scolastica) e quindi anche per fatti avvenuti al di fuori dell'orario di lezione, se ne assume la responsabilità (Cass. 19.02.94 n. 1623).

Il periodo di vigilanza non si esaurisce nella durata delle lezioni, ma si estende all'attività scolastica in genere (ivi compresa ricreazione, spostamenti da un locale all'altro della scuola, uscite didattiche o attività di svago che si svolgono nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.

In particolare per la vigilanza durante la pausa di ricreazione, la giurisprudenza ha ritenuto che la mancata sorveglianza costituisce un'ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi.

Non si dimentichi infine che la giurisprudenza stabilisce che il servizio che non può essere interrotto per l'assenza di un insegnante, non costituendo tale assenza fatto eccezionale, bensì "normale e prevedibile" e quindi si verrebbe a creare un venir meno non giustificato agli obblighi di vigilanza, di fronte al quale resta irrilevante l'invocare eventuali motivi di economia di spesa o vincoli di bilancio (Cassazione civile Sez. 1, con sentenza n. 3074 del 30/3/99).

Nel caso invece sia l'alunno (ad es. attraverso l'uscita anticipata da scuola) a non consentire all'Amministrazione il rispetto dell'orario comunicato, rimane quanto sopra detto in ordine ai limiti del dovere di vigilanza connessi con l'acquisita capacità di agire dell'alunno.

Gli allievi sono affidati agli insegnanti tramite i provvedimenti di assegnazione dei singoli docenti alle classi e alla predisposizione dell'orario di insegnamento settimanale. Gli insegnanti sono pertanto tenuti alla sorveglianza in occasione delle attività definite di insegnamento (attività didattiche frontali, eventuali interventi integrativi, assistenza alla mensa ecc.) e durante i cinque minuti precedenti l'inizio delle lezioni e devono assistere all'uscita degli alunni medesimi. Essi rispondono anche in tutti i casi in cui singoli alunni o gruppi di alunni, provenienti anche da classi diverse, sono ad essi espressamente affidati per svolgere attività curriculari o extra-curriculari, nell'ambito sia dell'orario d'obbligo che aggiuntivo deliberato dal Collegio Docenti.

8. La configurazione dell'obbligo di sorveglianza nei momenti dell'ingresso e dell'uscita da scuola

All'ingresso a scuola, il minore è sotto la responsabilità della famiglia o dell'ente locale, mentre all'uscita da scuola il minore è sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, che ha il dovere giuridico di garantirne la sorveglianza.

Per chiarire gli obblighi di vigilanza degli operatori scolastici, in particolare quando i genitori autorizzano i figli minori a rientrare da soli a casa terminato il normale orario scolastico, vanno considerati, oltre al diritto dell'alunno all'incolumità fisica e l'esigenza degli operatori e delle amministrazioni di tutelarsi rispetto alla responsabilità, anche:

- il diritto dell'alunno all'autonomia
- il dovere-diritto dei genitori di esercitare la potestà

Il timore delle possibili conseguenze può stimolare l'educatore ad un più attento e diligente impegno, ma può anche indurlo a non effettuare una scelta che sarebbe positiva per l'alunno sottoposto alla sua vigilanza, solo perché anche potenziale fonte di rischi.

Pertanto l'esercizio della vigilanza va inteso culturalmente ed operativamente non come esclusivo esercizio della custodia, ma piuttosto come predisposizione di un contesto educativo capace di consentire l'esercizio delle progressive abilità in condizioni di sicurezza.

9. Breve nota su quale valore giuridico hanno le dichiarazioni dei genitori "liberatorie" della responsabilità di custodia da parte dell'Istituzione Scolastica

Il bene giuridico "integrità fisica" del minore non è disponibile da parte di chi ne sia garante (genitori o scuola) e, allorché il minore è sotto la "garanzia" della scuola, il genitore non può pretendere di imporre soluzioni "sue".

Quindi gli atti impropriamente definiti liberatorie (disposizioni o consensi con cui i genitori liberano da ogni responsabilità di custodia la scuola), ove possano risultare pregiudizievoli o non assicurino l'incolumità dell'alunno, non valgono ad escludere la responsabilità dell'amministrazione, non hanno alcun valore giuridico in sede di accertamento della presenza o meno di una responsabilità penale e non servono a trasferire la responsabilità sul dichiarante, in assenza di una pregnante attività di "organizzazione" della vigilanza (Cass., 5.9.1986, n. 5424).

Simili autorizzazioni, infatti, lungi dal costituire causa esimente la responsabilità dell'Amministrazione scolastica potrebbero, secondo il parere espresso dall'Avvocatura dello Stato, costituire prova della consapevolezza da parte dell'Istituto del possibile rischio, con la conseguenza di risolversi sul piano probatorio, in sede di eventuale giudizio risarcitorio, in una ammissione implicita della omissione di vigilanza sugli alunni.

Pertanto, nel caso di "liberatorie" che autorizzino, ad esempio, il minore a rientrare da solo a casa, senza la presenza di un adulto accompagnatore a cui l'insegnante abbia l'obbligo di consegnarlo, è opportuno che la scuola predisponga modulistiche che chiariscano il senso della azione di delega operata dal genitore. In particolare, se si intende negare al genitore il diritto di far uscire il figlio da solo, si devono offrire motivazioni riguardanti lo specifico educativo della scuola e proporre una migliore valutazione del contesto. A margine, si consideri che per il configurarsi del reato di abbandono di minori è necessaria la presenza dell'elemento soggettivo della coscienza e volontà di abbandonare il minore stesso. Come tutte le questioni "di principio", tuttavia è utile trovare soluzioni condivise attraverso il coinvolgimento della famiglia, non obbligatorio dal punto di vista giuridico, ma opportuno.

In questa logica anche i moduli per autorizzazione ad uscite o attività extracurricolari, vanno predisposti in modo da sottolineare non tanto la funzione di liberatoria, quanto quella di comune assunzione di responsabilità educativa e di collaborazione tra scuola e famiglia.

10. Quali sono le responsabilità dei genitori per gli eventuali fatti lesivi compiuti dai minori mentre sono soggetti alla vigilanza della scuola

La responsabilità del genitore e quella del precettore per il fatto commesso dal minore durante il tempo in cui è ad esso affidato, non sono tra loro alternative ma concorrenti, poiché l'affidamento del minore alla custodia di terzi solleva il genitore dalla presunzione di colpa in vigilando, ma non anche da quella di *culpa in educando*, rimanendo i genitori comunque tenuti a dimostrare di:

- avere impartito un'educazione adeguata a prevenirne comportamenti illeciti (Cass. 21.9.2000 n. 12501), cioè un'educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari e

normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto all'ambiente, alle abitudini e alla personalità del figlio;

- di avere esercitato una vigilanza adeguata (Cass. 9 aprile 1997 n. 3088) in ordine al grado di assimilazione, da parte del minore stesso, dell'educazione ricevuta (maggiore deve essere la vigilanza, quanto minore è l'educazione data) e della conformità della abituale condotta dello stesso ai precetti dell'educazione impartitagli. Inoltre tale vigilanza deve essere rivolta a correggere quei difetti (come l'imprudenza e la leggerezza) che il minore potrebbe rivelare e quindi deve tendere a fare acquisire una maturità anche nelle attività di gioco e di scherzo e nei comportamenti che comunque esprimano un intento ludico.

A tal fine non occorre che il genitore provi la sua costante ed ininterrotta presenza fisica accanto al figlio quando, per l'educazione impartita, per l'età del figlio e per l'ambiente in cui egli viene lasciato libero di muoversi, risultino correttamente impostati i rapporti del minore con l'ambiente extra-familiare, facendo ragionevolmente presumere che tali rapporti non possano mai costituire fonte di pericoli per sé e per i terzi. L'inefficacia dell'educazione impartita dai genitori ai fini dell'affermazione della loro responsabilità per il risarcimento del danno provocato dal loro figlio, è desumibile anche, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito e dalla condotta in violazione di leggi e regolamenti. La relativa valutazione è rimessa al giudice di merito e, come tale, deve considerarsi insindacabile se sorretta da adeguata e corretta motivazione. In ogni caso un'indagine sulla colpa in vigilando dell'insegnante è decisiva e preliminare, perché solo nell'ipotesi di esclusione di tale colpa "si può porre il problema di un'educazione così carente che il minore, pure in presenza di una vigilanza idonea, sia stato in grado di commettere l'illecito causativo del danno".

Si consideri infine che, in ambito civile, il giudice può valutare ai fini dell'individuazione delle responsabilità, anche nel caso di minore di età inferiore ai 14 anni, il grado di sviluppo fisico ed intellettuale, la capacità di percepire l'illiceità dell'azione posta in essere, così come l'attitudine ad autodeterminarsi.

11. Chi risponde in giudizio della responsabilità derivante dagli obblighi di vigilanza

Il personale degli istituti statali, che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica, ma inseriti nell'organizzazione statale, si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della pubblica istruzione e non con i singoli istituti, dotati di mera autonomia amministrativa, organizzativa e didattica (Cass. 7 novembre 2000 n.14448).

In virtù di tale collegamento organico, l'amministrazione scolastica è direttamente responsabile del danno cagionato nel tempo in cui il minore è sottoposto alla vigilanza di detto personale. La tutela opera quindi sul piano strettamente processuale, mediante l'esonero del dipendente statale dal peso del processo, nel quale unico legittimato passivo è il MIUR ogni qualvolta il comportamento del dipendente sia strumentalmente connesso con l'attività dell'ufficio.

In caso di responsabilità civile avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti da un allievo, contrattuale o extracontrattuale essa sia, la legittimazione passiva è quindi del MIUR, che si surroga al personale scolastico per gli illeciti dallo stesso compiuti. Quindi l'insegnante della scuola pubblica è privo di legittimazione passiva nel giudizio, il che esclude in radice la possibilità che i dipendenti statali siano direttamente convenuti da terzi nelle azioni di risarcimento danni (non solo nel caso di azione per danni arrecati da un alunno ad altro alunno, ma anche all'ipotesi di danni arrecati dall'allievo a sé stesso), essendo unico legittimato il MIUR anche nel caso che tali danni siano imputabili a culpa in vigilando del personale stesso.

In effetti l'esclusione dell'azione diretta contro il docente, solo in apparenza costituisce un vantaggio, potrebbe al contrario rivelarsi una menomazione del suo diritto di difesa e un mero differimento di un suo coinvolgimento processuale. Infatti, qualora l'Amministrazione sia condannata a risarcire il danno al terzo, adempiuta l'obbligazione risarcitoria, avrà poi azione di

regresso nei confronti del dipendente che sarà successivamente obbligato, in via di rivalsa, nel caso in cui sia dimostrata la sussistenza del dolo o della colpa grave.

La giurisprudenza considera colpa grave "una vasta ed evidente difformità tra l'atteggiamento tenuto e quello doveroso, vale a dire una particolare spregiudicatezza, una massima imprudenza ed inammissibile negligenza del comportamento del dipendente", mentre il fatto illecito "è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione..è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione "(C. Conti reg. Toscana sez. giurisd., 7.6.1996, n. 311; Corte Conti sez. II, 3.4.1989 n. 63). La rivalsa ha luogo mediante l'esercizio dell'azione di responsabilità innanzi alla Corte dei Conti. Per danni provocati a terzi al di fuori dei compiti di vigilanza su alunni, trovano invece applicazione le comuni regole della responsabilità solidale del dipendente e dell'amministrazione scolastica.

12. In che cosa consiste la prova di non aver potuto impedire il fatto

Nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, il danneggiato deve provare solo il fatto materiale e la sua collocazione in ambito scolastico, infatti l'onere probatorio si esaurisce per lui nella dimostrazione che il fatto si è verificato nel tempo in cui il minore era affidato alla scuola.

Nel giudizio di risarcimento, il danneggiato non ha pertanto l'onere di provare la causa del danno, mentre è onere dell'Amministrazione, per andare esente da responsabilità, provare di avere adempiuto l'obbligo di sorveglianza con una diligenza idonea ad impedire il fatto o anche di non aver potuto impedire il fatto, che ad esempio per la sua repentinità ed imprevedibilità (stabilita con riguardo alla ripetitività e regolarità dell'evento ed anche alla correlazione con il particolare ambiente) ha reso impossibile un tempestivo ed efficace intervento, e si estende inoltre alla dimostrazione di aver adottato in via preventiva, tutte le misure organizzative idonee ad evitarlo, misure che variano in dipendenza delle circostanze di tempo, di luogo e delle attività da svolgere (es. in classe, al bagno, durante l'intervallo, nelle uscite didattiche, ecc.).

In particolare ad insegnante e scuola spetta il compito di dimostrare la coerenza educativa ed organizzativa del loro operato, ad esempio l'insegnante può non essere in grado di impedire l'allontanamento di un alunno per recarsi ai servizi, pur non vigilando in questo modo sullo stesso, senza lasciare privi di sorveglianza i restanti alunni.

13. Quale aiuto può dare la stipulazione di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile

L'effetto di un'assicurazione è quello di "trasferire" l'onere economico (corrispondente al danno) del rischio assicurato (la responsabilità civile) dal soggetto assicurato all'istituto assicuratore. Dal momento che il soggetto che viene chiamato a rispondere dell'omessa vigilanza è l'amministrazione e non l'operatore scolastico, il soggetto assicurato deve essere l'amministrazione scolastica (tanto il MIUR quanto l'istituzione scolastica) e non solo l'operatore scolastico (sia esso il DS, il docente, il collaboratore scolastico, l'esperto esterno, ecc.).

Risorse normative: Costituzione art. 28; Codice civile – artt. 1218 - 2043 – 2046 - 2047 – 2048 -2051- 2059; Legge n. 312/1980 art. 61; D. Igs. n. 297/1994 - artt. 10 - 12 - 13 –574; D. Igs. n. 165/2001 - art. 25; CCNL 2006-09– artt. 28 – 29 – 47;Nota ministeriale n. 1911/A3 dei 24.4.2003; Protocollo di intesa tra Anci e MIUR sottoscritto il 12.09.2000.

Misure organizzative adottate che consentono la vigilanza sugli alunni

1. Norme di carattere generale.

Soggetti coinvolti: docenti, alunni, genitori, collaboratori scolastici, assistenti tecnici e visitatori

- Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative riportate nella presente direttiva.
- Esse riguardano alcuni momenti particolarmente critici dell'attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione. Per il rispetto delle regole sono responsabili i docenti e i collaboratori scolastici in servizio.
- Agli alunni, al personale docente e ATA tutto e ai visitatori o persone occasionalmente presenti a scuola, è vietato correre, spingersi e urtarsi durante i loro spostamenti all'interno della scuola, che deve sempre avvenire in modo ordinato. Essi devono mantenere un comportamento corretto e mai arrecare danno a se stessi, a terzi ed alle cose.
- Durante il tempo delle attività didattiche e durante lo spostamento degli alunni, i docenti si assicureranno che ciò avvenga in silenzio e in modo ordinato.
- Gli alunni avranno un comportamento corretto nei confronti degli altri alunni, dei docenti, del personale ausiliario e ATA in generale, e delle eventuali altre persone presenti nella scuola a qualsiasi titolo, nonché dei passanti.
- Gli alunni avranno rispetto per le strutture, le attrezzature, le suppellettili e gli arredi scolastici, nonché degli spazi che vanno sempre mantenuti puliti ed in ordine.
- Agli alunni è fatto assoluto divieto di spostarsi all'interno della scuola senza permesso e/o correndo e/o operando e muovendosi in modo da arrecare danno a se stessi, a terzi e alle cose.
- Non è consentito l'accesso a qualsiasi dei locali della scuola se davanti all'ingresso vi è esposto il cartello che indica che il pavimento è bagnato o si segnala un pericolo.
- Durante il tragitto di spostamento all'interno della scuola e delle sue pertinenze – palestra, laboratori, aule, aule speciali e viceversa, giardino, cortile ecc. - la vigilanza sugli alunni è affidata al docente e al collaboratore scolastico di turno.
- In nessun caso è concesso praticare attività ludiche o sportive negli spazi antistanti/retrostanti la scuola e, comunque, entro i confini della scuola, da parte degli alunni, del personale docente e ATA, o di visitatori a qualsiasi titolo, né biciclette, motociclette e guidare veicoli a motore, né all'interno dei locali scolastici, né in qualsiasi spazio esterno e di pertinenza della scuola.
- Agli alunni è vietato trattenersi nei locali e nelle pertinenze tutte della scuola dopo la fine delle lezioni e attività programmate dai docenti e gli organismi collegiali.
- La scuola non si assume l'onere né la responsabilità di vigilanza e sorveglianza degli alunni che arrivano a scuola anticipatamente rispetto all'orario di ingresso stabilito prima dell'inizio delle lezioni, o che sostano all'uscita, dopo l'orario scolastico, negli spazi di pertinenza della scuola.

- Per gli alunni e il personale docente e ATA, esiste, per eventuali infortuni e/o episodi riferiti alla responsabilità civile degli alunni, la copertura assicurativa che è garantita con contratto stipulato tra la scuola e la Compagnia di assicurazione appositamente individuata.
- La sorveglianza degli ascensori e dell'atrio è affidata ai collaboratori scolastici.
- Alle classi non è permesso uscire dall'aula/palestra/laboratorio/aula speciale prima del suono della campana.
- Durante il cambio orario, le classi ai piani sono momentaneamente vigilate dal personale collaboratore scolastico, per il breve tempo necessario allo spostamento degli insegnanti.
- I collaboratori scolastici, nei momenti critici dell'entrata e dell'uscita degli studenti, del cambio orario e dell'intervallo, devono trovarsi nei punti dell'edificio loro assegnati per la vigilanza.
- I collaboratori scolastici in servizio ai piani devono sorvegliare con particolare attenzione le porte secondarie e/o di emergenza, per impedire uscite non autorizzate – anche temporanee – degli studenti.
- La classe non deve mai rimanere senza sorveglianza: qualora il docente abbia necessità di abbandonare l'aula, deve chiedere l'intervento del personale collaboratore scolastico collocato nelle postazioni lungo i corridoi.
- Le uscite degli studenti dall'aula durante le ore di lezione non sono di norma consentite. Esse possono essere concesse dai docenti solo in casi eccezionali e per un tempo limitato.
- Non è mai consentita l'uscita di più di uno studente alla volta dall'aula.
- È vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni, perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza.
- In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni, è opportuno annotare i fatti sul registro elettronico e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare il dirigente scolastico o i collaboratori del dirigente scolastico al termine dell'ora di lezione.
- L'apertura delle finestre nelle aule durante le ore di lezione può essere effettuata solo su autorizzazione e sotto responsabilità del docente, il quale deve assicurarsi e vigilare che da tale apertura non derivino rischi per le persone, all'interno e all'esterno della scuola.
- I docenti e gli assistenti tecnici di laboratorio devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e quelle contenute nei regolamenti specifici dei singoli locali.
- La figura del "preposto" (i cui doveri sono indicati nell'art. 19 del D.Lgs. 81/2008, Testo Unico sulla sicurezza) è ricoperta dal docente, nelle ore di lezione, e dal tecnico di laboratorio.
- Gli assistenti tecnici devono controllare tempestivamente, al termine di ogni attività, lo stato delle postazioni e degli arredi. Eventuali danni devono essere immediatamente segnalati, per consentire l'individuazione dei responsabili e la richiesta di risarcimento, prevista nel patto di corresponsabilità sottoscritto dalle famiglie.
- Disposizioni particolari riguardano il divieto di uso dei cellulari, alla luce della nota del 15 marzo 2007, prot. n. 30/Dip./Segr. e della Direttiva n. 104 del 30.11.2007 emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione e recepite dal Regolamento di Istituto. Si ricorda che l'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici per registrare o riprodurre immagini e filmati costituisce una grave infrazione.
- Per il divieto di fumo, si richiama quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, da quanto previsto dall'art. 4 del Decreto-legge 12.09.2013, n. 104 e dalla direttiva del dirigente scolastico sulle nuove disposizioni relative al divieto di fumare nei locali scolastici e nelle aree di pertinenza esterne dell'istituzione scolastica - Circolare n. 21 - Prot. n. 4435/05-07 del 14/09/2017 - Anno scolastico 2017-2018

- Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.
- Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009).
- Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

2. Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2016/2018 che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile. Ai sensi dell'art. 2047 c.c. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

Dispone l'art. 2048 c.c. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2016/2018).

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

3. Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni negli edifici scolastici all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni.

In presenza di altri collaboratori scolastici in servizio nel turno, questi vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o ambiti di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

4. Vigilanza nella frazione temporale interessata ai cambi di turno dei docenti

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno.

Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.

In tal modo si attiverà un movimento a catena, che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni. A questo proposito si ricorda ai docenti, interessati al cambio di turno, di non intrattenere colloqui con i colleghi o con altre persone, onde evitare lunghe attese nei cambi previsti.

Al fine di favorire il cambio di turno tra i docenti e garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2a ora di lezione in poi o che hanno avuto un'ora "libera/ora buca", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula in cui svolgeranno la lezione, per consentire un rapido cambio del docente sulla scolareasca.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio del Dirigente Scolastico.

5. Vigilanza durante il cambio dell'ora

Il docente

Il Docente deve recarsi da un'aula all'altra nel più breve tempo possibile. Durante il cambio dell'ora di lezione dei docenti, è fatto obbligo agli allievi di rimanere in classe.

Gli alunni

Si ricorda agli alunni (ai docenti e al personale ATA) che durante il cambio dell'ora non è consentito loro abbandonare l'aula senza il permesso del docente, né tantomeno è consentito agli stessi alunni usare il telefono cellulare, recarsi in cortile o altri luoghi della scuola per fumare o uscire all'esterno all'edificio e ai servizi igienici.

I collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno degli insegnanti e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare e vigilare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

6. Vigilanza durante il tragitto aula/palestra/laboratorio – Uscita dall’edificio al termine delle lezioni

Al fine di regolamentare l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell’edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.

Il docente dell’ultima ora vigila sull’ordinata uscita degli alunni dall’aula.

Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta/cancello di uscita dell’edificio, posizionandosi davanti alla scolaresca.

7. Vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni disabili/portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall’educatore o assistente e dal docente della classe coadiuvato da un collaboratore scolastico.

8. Procedura da attivare in caso di malore/infortunio

In caso di malore sopraggiunto o infortunio, il docente presente in aula/laboratorio/palestra

- richiederà l’intervento dell’addetto al primo soccorso presente;
- provvederà ad avvisare l’ufficio del dirigente scolastico, ovvero i collaboratori del dirigente scolastico responsabili oppure la segreteria didattica che, valutata la situazione, avviserà la famiglia dello studente e, se del caso, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d’emergenza (118/112)
- L’insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, redigerà l’apposito modulo da consegnare in Segreteria.

In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale è tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio.

Nel caso in cui lo studente debba essere trasportato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irreperibili, lo studente minorenne dovrà essere accompagnato da un collaboratore scolastico.

E’ necessario redigere la dichiarazione di infortunio anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti.

9. Vigilanza durante il tragitto dal (l’interno del) plesso centrale della scuola verso la palestra, i laboratori o le aule speciali e viceversa

Durante il tragitto tra le aule nel plesso della scuola e la palestra, i laboratori, le aule speciali e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente e al collaboratore scolastico di turno quando disponibile.

Si forniscono di seguito le seguenti direttive a cui gli alunni e i docenti sono tenuti ad attenersi nello svolgimento del loro lavoro durante il loro orario di lezione.

I docenti devono prelevare i loro alunni della loro ora di lezione dalla propria classe, secondo il loro orario di servizio in vigore, già pubblicato, e riaccompagnarli nella loro stessa classe al termine della loro ora di lezione per attività di scienze motorie.

Per evitare accumuli di dannosi e prevedibili ritardi, i docenti devono:

1. prelevare i loro alunni nelle loro classi al suono della campanella dell'ora corrispondente alla lezione;
2. accompagnare gli alunni in palestra/laboratorio/aula speciale;
3. svolgere la lezione;
4. smettere le attività prima del termine della loro ora di lezione per fare in modo che gli alunni si preparino in tempo utile per il ritorno nelle loro classi situate nel plesso centrale;
5. riaccompagnare gli alunni nelle loro classi, in tempo utile per l'inizio della loro lezione successiva.

Durante gli spostamenti da e per le palestre/laboratori/aula speciali, e ritorno in aula, gli alunni sono accompagnati dal loro docente. L'ingresso e l'uscita dal plesso deve avvenire solo ed esclusivamente dall'ingresso principale. Per ragioni di sicurezza, è fatto divieto assoluto di utilizzare altre uscite oltre quella sopra individuata.

Agli alunni è fatto divieto di allontanarsi dalla loro aula e raggiungere senza il loro docente le palestre/laboratori/aula speciali o, viceversa, le loro aule, una volta terminata la lezione.

10. Vigilanza nelle palestre, laboratori e aule speciali

Durante la permanenza degli studenti in palestra/laboratori e aule speciali i docenti sono tenuti ad attenersi alle seguenti disposizioni:

1. Gli insegnanti sono obbligati ad una costante vigilanza sugli alunni e ad una vigile presenza.
2. Gli insegnanti sono obbligati a spiegare agli alunni le regole di comportamento da seguire prima di svolgere qualsiasi attività, specie quelle comportanti manipolazione di sostanze ritenute pericolose e spostamenti e corsa nel caso di educazione motoria e sportiva.
3. Gli insegnanti si preoccuperanno di valutare che lo svolgimento delle attività avvenga in spazi idonei alle concrete esigenze delle stesse.

11. Vigilanza nella palestra

11.1 - Utilizzo della palestra

La palestra e le relative strutture sportive sono utilizzate esclusivamente per le lezioni di educazione fisica, per le esercitazioni inerenti le attività dei gruppi sportivi scolastici e per progetti inerenti l'educazione motoria che rientrano nel PTOF .

In via eccezionale l'Ufficio del dirigente scolastico può concedere l'uso della palestra per altre attività scolastiche, ferma restando la responsabilità di coloro che ne usufruiscono per la vigilanza sugli alunni e gli eventuali danneggiamenti alle strutture ed agli attrezzi.

11.2 - Accesso alla palestra

Il docente consentirà l'accesso alle palestre, solo agli studenti che devono svolgere l'ora di lezione di scienze motorie e sportive/educazione fisica e durante l'ora stessa.

L'accesso alla palestra è consentito solo se provvisti di scarpe ginniche ad uso esclusivo della palestra e di indumenti adeguati all'attività sportiva.

È vietato agli studenti entrare in palestra, o usare gli attrezzi se non in presenza dell'insegnante di scienze motorie e sportive/educazione fisica.

L'accesso alle palestre al di fuori dell'orario di lezione è consentito allo studente solo se specificamente autorizzato dal docente e sotto la sua personale responsabilità e vigilanza.

È fatto assoluto divieto agli alunni non impegnati nelle lezioni di scienze motorie e sportive/educazione fisica, ovvero ad estranei, di trattenersi in palestra, o nei locali adiacenti alle stesse strutture sportive. La presenza di persone non autorizzate sarà segnalata dagli insegnanti e/o dal personale ATA all'Ufficio del dirigente scolastico.

11.3 - Responsabilità dei docenti e del personale ATA in palestra

La vigilanza nelle palestre, è affidata al docente dell'ora di lezione, ovvero ai docenti delle classi che si rechino contemporaneamente nella stessa palestra.

Il docente, durante lo svolgimento delle lezioni nella palestra, deve assicurare una idonea vigilanza sugli studenti ed osservare le norme generali sulla vigilanza di cui alle presenti disposizioni.

Nel corso delle lezioni ogni insegnante è responsabile del corretto uso degli attrezzi e del riordino e della custodia del materiale utilizzato al termine della lezione.

Il docente in servizio segnalerà tempestivamente all'Ufficio del dirigente scolastico, compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo di denuncia d'infortunio, tutti gli incidenti anche di minor gravità che si dovessero verificare nel corso dell'attività sportiva, così come specificato nel Regolamento d'Istituto.

L'eventuale infortunio, del quale l'insegnante non si avveda al momento dell'accaduto, deve essere denunciato verbalmente dall'alunno all'insegnante entro la fine della lezione o al massimo entro la fine delle lezioni della stessa giornata in cui è avvenuto l'infortunio.

E' compito del collaboratore scolastico di turno chiudere a chiave, durante le ore di lezione, il locale spogliatoio, ove sono situati gli armadietti utilizzati dagli studenti per riporre gli indumenti e gli oggetti personali.

I docenti di scienze motorie e sportive, sono tenuti a prelevare i loro alunni della loro ora di lezione dalla classe secondo l'orario pubblicato e riaccompagnarli nella loro stessa classe al termine dell'ora di lezione.

Si forniscono, inoltre, le seguenti direttive del dirigente scolastico, a cui gli alunni e i docenti di scienze motorie e sportive, sono tenuti ad attenersi nello svolgimento del loro lavoro durante il loro orario di lezione.

Per svolgere la loro lezione in palestra/campo di calcio, i docenti di scienze motorie e sportive (educazione fisica), sono tenuti a prelevare i loro alunni della loro ora di lezione secondo il loro orario di servizio in vigore, già pubblicato, e riaccompagnarli nella loro stessa classe al termine della loro ora di lezione.

Per evitare accumuli di dannosi e prevedibili ritardi rispetto al regolare svolgimento delle lezioni, i docenti devono:

1. prelevare i loro alunni nelle loro classi al suono della campanella dell'ora corrispondente alla lezione;
2. accompagnare gli alunni in palestra;
3. svolgere la lezione;
4. smettere le attività prima del termine della loro ora di lezione per fare in modo che gli alunni si preparino in tempo utile per il ritorno nelle loro classi;
5. permettere agli alunni di recarsi negli spogliatoi e cambiarsi le scarpe e i vestiti, onde evitare di far asciugare il sudore addosso mentre si è di nuovo esposti alle basse temperature esterne, soprattutto nella stagione fredda;

6. riaccompagnare gli alunni nelle loro classi, in tempo utile per l'inizio della loro lezione successiva.

Durante la permanenza degli studenti in palestra:

1. Gli insegnanti sono obbligati ad una costante vigilanza sugli alunni e ad una vigile presenza.

2. Gli insegnanti sono obbligati a spiegare agli alunni la tipologia di attività in cui essi verranno coinvolti, la tipologia e le implicazioni di uso delle attrezzature utilizzate, gli spazi idonei allo svolgimento delle attività, i loro limiti di utilizzo e movimento, le regole di comportamento da seguire prima di svolgere qualsiasi attività, specie quelle comportanti spostamenti e corsa.

3. Gli insegnanti si preoccuperanno di valutare che lo svolgimento delle attività avvenga in spazi idonei alle concrete esigenze delle stesse.

Durante gli spostamenti da e per la palestra, e ritorno in aula, gli alunni sono sempre accompagnati dal loro docente. L'ingresso e l'uscita dal plesso deve avvenire solo ed esclusivamente dall'ingresso principale. Per ragioni di sicurezza, è fatto divieto assoluto di utilizzare altre uscite oltre quella sopra individuata.

Agli alunni è fatto divieto di allontanarsi dalla loro aula e raggiungere senza il loro docente le palestre/campo di calcio o, viceversa, le loro aule, una volta terminata la lezione di scienze motorie e sportive (educazione fisica).

La scrupolosa osservanza delle presenti disposizioni del dirigente scolastico non solo aumenterà il grado di sicurezza, di ordine e di efficienza delle lezioni, ma anche inutili e dannosi motivi di incomprensione tra il dirigente scolastico e gli utenti, siano essi docenti, collaboratori scolastici che studenti, e di provvedimenti di irrogazione di sanzioni disciplinari ove mai se ne ravvedesse il bisogno.

14. Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate, viaggi d'istruzione o uscite sul territorio, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M.n.291/92).

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili o un accompagnatore per ciascun alunno se trattasi di situazione di gravità. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

Per una più completa trattazione, si rimanda al Regolamento d'Istituto e al Regolamento Viaggi.

La presente direttiva è integrata da quanto contenuto nella "*Dichiarazione di assunzione di responsabilità dell'alunno e dei genitori*", in vigore per l'anno scolastico 2017-2018.

15. Riunioni degli organi collegiali e ricevimento dei genitori

Durante le riunioni degli Organi Collegiali e durante il ricevimento dei genitori, gli alunni non sono ammessi nei locali scolastici. La scuola non risponde della vigilanza sui minori durante le riunioni che sono riservate esclusivamente ai genitori o ai componenti degli Organi Collegiali.

Pertanto, ogni responsabilità per fatti che potessero accadere al minore che eventualmente fosse presente nei locali scolastici durante le suddette riunioni ricade direttamente sul genitore stesso. In occasione di attività collegiali quali elezioni OO.CC., consigli di classe, incontro scuola- famiglia, ricevimento genitori, nessun minore può entrare a scuola o essere lasciato in custodia del personale collaboratore scolastico, in cortile o nei locali scolastici (Dlgs 81/08, Dlgs 106/2009, e correlati).

16. Vigilanza sugli ingressi e le uscite da scuola da parte dei collaboratori scolastici

Si sottolinea con rigosità che i collaboratori scolastici sono responsabili della chiusura e apertura di tutte le vie (porte, portoni e cancelli) d'accesso alla scuola. Si ricorda, altresì, che tutte le porte, portoni e cancelli sia della scuola che del cortile/del giardino devono essere sempre rigorosamente chiusi negli orari stabiliti. Nessuna via d'ingresso deve risultare incustodita se aperta.

17. Visitatori e vigilanza

I visitatori (genitori, docenti non in servizio, rappresentanti, ex alunni, etc.) potranno accedere agli edifici scolastici, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, e dovranno sempre comunicare al personale addetto al servizio di reception/portineria/ingresso il luogo in cui si recheranno (sala insegnanti, laboratori, biblioteca, uffici di segreteria, presidenza, aule, se accompagnati, etc.).

In caso di emergenza, i collaboratori scolastici addetti al servizio di reception/portineria/ingresso e o ai vari piani, dovranno assicurarsi che i visitatori siano indirizzati verso zone sicure e seguano le norme previste dal Piano di evacuazione degli edifici, secondo la tipologia dell'emergenza.

I visitatori hanno l'obbligo di segnalare l'insorgere di ogni possibile situazione di emergenza al personale dell'Istituto che a sua volta ha l'obbligo di avvisare le funzioni e il personale interessato.

18. Lezioni di lingua italiana (come lingua straniera) L2, per allievi di prima alfabetizzazione

Predisposto il calendario generale delle lezioni di Lingua Italiana L2 per gli alunni stranieri, ed approvato lo stesso dal dirigente scolastico, i responsabili dei corsi avranno cura di far inserire nel registro di ciascuna classe il calendario e l'orario esatto delle lezioni, con l'elenco degli studenti della classe autorizzati a parteciparvi.

Gli studenti in elenco dovranno presentarsi in aula alla prima ora di lezione per rispondere all'appello. Il docente in servizio, fatto l'appello, annoterà sul registro di classe l'eventuale assenza degli studenti, ovvero il nominativo di quelli, presenti a scuola, che si recano alla lezione di Lingua Italiana o di L2.

E' fatto obbligo ai docenti di Lingua Italiana L2 di tenere in modo preciso e puntuale i registri delle presenze relativi agli allievi loro affidati, al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti impegnati nell'attività fuori della propria aula.

19. Esperti /docenti esterni con contratti di collaborazione occasionale

Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe, o nella scuola, persone in qualità di esperti a supporto dell'attività didattica, chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al dirigente scolastico. Gli esperti permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente in servizio nell'ora. Pertanto, nel caso di intervento in classe di esperti, l'insegnante deve restare in aula ad affiancare l'esperto per la durata dell'intervento. Per i docenti esterni con contratti di collaborazione occasionale si ribadisce la responsabilità ai sensi dell'art. 2048 c.c.

20. Norme per i genitori

I genitori sono pregati di:

- Sensibilizzare il/la proprio/a figlio/a all'osservanza di quanto contenuto nelle presenti disposizioni;
- Sensibilizzare il/la proprio/a figlio/a all'osservanza di quanto contenuto nel *Patto educativo di corresponsabilità* in vigore per l'anno scolastico corrente e inserito nel PTOF d'Istituto;
- Condividere ed accettare i criteri e le modalità previste dalla scuola in merito alla vigilanza sugli alunni;
- Valutare il grado di maturazione e di autonomia del/la proprio/a figlio/a, nonché il suo comportamento abituale;
- Valutare la collocazione della scuola, dei suoi spazi e degli eventuali pericoli;
- Provvedere al necessario addestramento ed all'educazione comportamentale del/la proprio/a figlio/a e che egli/ella sia in grado di metterli in pratica nel modo corretto;
- Rendersi disponibili a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione;
- Informare tempestivamente il/la minore e/o la scuola nel caso insorgano motivi di sicurezza;
- Ricordare costantemente al/la proprio/a figlio/a la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti, il rispetto del Regolamento d'Istituto, degli altri regolamenti che la scuola si è dato e del codice di comportamento civile nel rispetto di sé, degli altri e delle cose.

Si ricorda, inoltre, che per sottrarsi alla presunzione di responsabilità posta a carico dei genitori per fatti illeciti commessi dal figlio minore con essi convivente, i genitori devono dimostrare di averlo adeguatamente educato ai sensi dell'art. 147 c.c..

La Suprema Corte ha affermato che i genitori devono dimostrare non solo di avere adeguatamente educato il figlio minore, ma anche di averlo sorvegliato ai fini educativi; ciò significa che l'eventuale assenza di *colpa in educando* non esclude che i genitori possono essere convenuti con l'azione di risarcimento se vi è stata *colpa in vigilando*, e viceversa (Cass. civ., sez. III, 22 aprile 2009, n. 9556).

Le presenti direttive integrano la sottoscrizione della “*Dichiarazione di assunzione di responsabilità dell’alunno e dei genitori*”, in vigore per l’anno scolastico 2017-2018, il Regolamento d’Istituto e il Patto educativo di corresponsabilità.

I genitori/coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e gli alunni maggiorenni hanno dichiarato che sono a conoscenza delle norme vigenti relative alle responsabilità inerenti la potestà genitoriale (culpa in educando) e delle responsabilità della scuola relativa alla vigilanza degli alunni (culpa in vigilando), non solo mentre gli alunni sono presenti a scuola, ma anche durante i viaggi di istruzione, stage, soggiorni studio, visite e uscite didattiche e le visite guidate, ed hanno esonerato contestualmente l’Istituto da ogni responsabilità civile per eventuali infortuni o danni dovuti alla mancata osservanza, da parte del figlio/a, delle indicazioni contenute nel programma o di quelle fornite agli alunni dai docenti accompagnatori.

I genitori/coloro che esercitano la responsabilità genitoriale/gli alunni maggiorenni sono a conoscenza che fra gli obblighi di servizio del personale scolastico vi è certamente quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono ad esso affidati, obbligo imposto dall’art. 2048, comma 2 e 3 del Codice civile e anche dall’art. 2047 c.c..

I genitori/coloro che esercitano la responsabilità genitoriale/gli alunni maggiorenni sono consapevoli, inoltre, che non occorre che il genitore provi la sua costante ed ininterrotta presenza fisica accanto al/la figlio/a perché per l’educazione impartita, per l’età del/la figlio/a e per l’ambiente in cui egli/ella viene lasciato/a libero/a di muoversi, risultano correttamente impostati i rapporti del minore/alunno maggiorenne con l’ambiente extra-familiare, facendo ragionevolmente presumere che tali rapporti non possano mai costituire fonte di pericoli per sé e per i terzi.

21. Pianificazione generale dell’organizzazione della vigilanza

Per evitare l’insorgere di comportamenti non conformi, si fa presente che è fatto divieto assoluto di uso improprio:

- dei locali destinati ad attività didattiche e di laboratorio;
- dei servizi igienici;
- degli altri locali della scuola,
- delle aree destinate a parcheggio;
- del cortile adibito a posteggio per il solo personale scolastico;
- degli spazi sottostanti la scuola;
- degli ingressi antistanti la scuola;
- di tutti gli spazi di pertinenza della scuola.

Risulta opportuno, pertanto fornire alcuni chiarimenti in merito alla responsabilità che la scuola si assume relativamente alla vigilanza sugli alunni con l’organizzazione delle attività curricolari (orario di lezione sia antimeridiano che pomeridiano) ed extracurricolari (orario corsi pomeridiani, es. corso di lingua inglese, corso ECDL, corsi di recupero, PON, ecc.) in orario antimeridiano e pomeridiano.

In linea generale si precisa che gli alunni possono accedere agli spazi destinati alle diverse attività (aule, laboratori, palestra, spazi istituzionali della scuola) al suono della prima campanella prevista per le ore 8.00, per alcuni plessi per altri alle ore 8:20, gli alunni devono già essere nelle proprie classi per l’inizio delle lezioni.

Dalle ore 08.00 in alcuni plessi e alle ore 08.20 in altri è comunque garantita la presenza all’ingresso della scuola di un collaboratore scolastico, con l’obbligo di vigilanza sugli alunni.

Al mattino è possibile accedere nel cortile della scuola con dieci minuti di anticipo (8.00), rispetto all'orario previsto per il suono della prima campanella delle ore 8.20, solo nelle *“giornate invernali oppure giornate in cui le cattive condizioni atmosferiche non consentono di rimanere fuori e senza adeguata protezione dalle intemperie.”*. Ciò avverrà sotto la sorveglianza di un solo collaboratore da parte del personale scolastico, quindi solo per favorire una adeguata protezione qualora le temperature invernali siano eccessivamente rigide, oppure per permettere la protezione dalla pioggia/neve, e senza assumere alcun onere né responsabilità in merito. L'accesso ai parcheggi della scuola è concesso solo al personale scolastico, agli alunni o ad eventuali visitatori, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico (es. rappresentanti case editrici, fornitori, etc). In merito a ciò, la scuola non si assume alcuna responsabilità per la custodia ed eventuali furti o danni subiti.

L'accesso agli spazi antistanti l'entrata della scuola è consentito solo per evitare che gli alunni stazionino sulla strade in presenza di traffico, ma non è possibile garantire alcuna sorveglianza da parte del personale scolastico in orario al di fuori di quello scolastico delle lezioni.

Al termine delle lezioni, gli alunni vengono accompagnati dai docenti all'uscita della scuola. Gli stessi alunni devono allontanarsi immediatamente dalla scuola e *non* devono rientrare nelle pertinenze della scuola.

Per gli alunni che frequentano le lezioni di recupero e/o frequenza dei corsi extracurricolari, il rientro a scuola è previsto per le ore concordate con i docenti o stabilito da calendari di convocazione.

Nell'intervallo di tempo intercorrente tra la sospensione delle attività didattiche e il rientro pomeridiano la vigilanza sarà affidata ad un docente, LSU o collaboratore scolastico.

L'ingresso e l'uscita degli alunni e del personale dalla scuola deve avvenire solo ed esclusivamente dall'ingresso principale anteriore.

In sintesi: la scuola non si assume l'onere né la responsabilità di sorveglianza degli alunni che arrivino a scuola anticipatamente rispetto all'orario di inizio delle lezioni (8.30, oppure attività extra- scolastiche) o che sostino all'uscita, dopo l'orario scolastico, negli spazi di pertinenza della scuola.

I docenti di classe, i docenti di sostegno e/o assistenti educatori in servizio e i collaboratori scolastici, in rapporto ai compiti inerenti il loro ruolo e funzione, devono vigilare sugli alunni nelle aule e negli spazi adiacenti, e in tutti gli spazi comuni interni alla scuola.

I docenti e i genitori sono pregati di sensibilizzare i propri figli all'osservanza di quanto fin qui detto. Esiste per eventuali infortuni e/o episodi riferiti alla responsabilità civile degli alunni, la copertura assicurativa, che è assicurata dal contratto stipulato con la Compagnia di assicurazione che il Consiglio di Istituto ha scelto come la più rispondente ai costi, ai bisogni, alle richieste delle famiglie e del personale della scuola.

22. Le sequenze delle azioni

22.1 - L'accoglienza del mattino. Luogo dell'accoglienza e svolgimento

- L'accoglienza degli alunni delle varie classi avviene direttamente nelle proprie classi.
- Tutti i docenti sono tenuti ad attendere gli alunni all'ingresso della propria aula, al suono della campana, ore 8.30, e, comunque, 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, in qualsiasi turno o orario i docenti comincino le loro lezioni.
- Si sottolinea con rigore che i collaboratori scolastici sono responsabili della chiusura e apertura di tutte le vie (porte, portoni e cancelli) d'accesso alla scuola. Si ricorda, altresì, che tutte le porte, portoni e cancelli, devono essere sempre rigorosamente chiusi. Nessuna via d'ingresso deve risultare incustodita se aperta.

23.2 - Organizzazione della vigilanza da parte dei docenti e dei collaboratori scolastici

- Gli insegnanti che prendono servizio alle prima ora accolgono i loro alunni sulla porta dell'aula di servizio, alle ore 8.30. Le lezioni cominciano alla ore 8.30.
- Se manca un'insegnante perché assente, il collaboratore scolastico accompagnerà gli alunni in classe e resterà in attesa del suo arrivo.
- Il collaboratore scolastico assicura la chiusura della porta o cancello d'ingresso alla scuola se incustoditi.
- Le insegnanti tengono nota degli alunni ritardatari. Dopo tre ritardi il coordinatore della classe, prende contatto con la famiglia per segnalare la ripetitività delle assenze e per verificare l'autenticità e le ragioni delle giustificazioni scritte. Se il ritardo è frequente informano il dirigente scolastico.

24.3 - Regole alle quali gli alunni devono attenersi. Doveri del collaboratore scolastico

- Gli alunni devono entrare a scuola a seconda del plesso da soli tra le ore 8.25 e le ore 8.30, salvo impellenti necessità imprevedibili di una certa gravità o necessità di comunicazioni urgenti della famiglia all'insegnante di classe o al dirigente scolastico.
- Dopo l'ingresso a scuola, gli alunni entrano subito nella loro classe.
- Se l'insegnante non è in classe ad attendere gli studenti, oppure è assente, gli alunni l'aspettano in silenzio ed in ordine, ognuno seduto al proprio banco assegnato. Il collaboratore scolastico aspetterà il docente assente sulla porta dell'aula, dopo aver preso contatto con il dirigente scolastico o il docente collaboratore vicario del dirigente scolastico.
- Gli alunni che arrivano in ritardo devono sempre giustificare il loro ritardo.

Gli alunni che hanno necessità di usufruire del permesso per l'uscita anticipata dalla scuola, devono consegnare la richiesta scritta, debitamente firmata dal genitore o da chi esercita la patria potestà, sul libretto delle giustificazioni, ai docenti collaboratori del dirigente scolastico, al momento dell'ingresso a scuola e mai durante le ore di lezione.

25.5 - Organizzazione della vigilanza da parte dei docenti e dei collaboratori scolastici

- All'interno della scuola, nelle aule, nei corridoi, nei bagni, nei laboratori, nelle palestre e nell'atrio o qualsiasi luogo all'interno del confine della scuola, gli insegnanti e i collaboratori scolastici sono corresponsabili della vigilanza sugli allievi.
- Se per qualche improrogabile ragione o emergenza, l'insegnante deve assentarsi o allontanarsi dal luogo in cui sono i propri alunni o gli alunni ad esso affidati, durante il

- proprio orario di servizio, informa preventivamente gli altri docenti e il collaboratore scolastico di turno.
- Gli insegnanti si posizionano nei luoghi assegnati alle loro classi, e nei luoghi dove sono i loro alunni.
 - L'ultimo insegnante/collaboratore scolastico che esce dal luogo in cui si è svolta l'attività con la presenza di alunni, chiude la porta.
 - All'interno dell'edificio scolastico la vigilanza sarà condivisa tra gli insegnanti e i collaboratori scolastici presenti sullo stesso piano o luogo di permanenza dei propri alunni.

26.6 - Regole alle quali gli alunni devono attenersi

- Gli alunni convalescenti, previa richiesta scritta del genitore, e solo in caso di effettiva necessità, potranno fermarsi nell'edificio scolastico, sorvegliati dal collaboratore scolastico di turno, e se possibile, da un docente disponibile.
- Gli alunni possono utilizzare i servizi igienici più vicini, previa autorizzazione dell'insegnante.
- Durante gli spostamenti per uscire e raggiungere il luogo in cui si svolge l'attività didattica programmata, sia all'uscita sia all'entrata gli alunni si spostano in file ordinate, senza correre e senza arrecare danno a se stessi, a terzi ed alle cose.
- E' vietato soffermarsi dentro i locali dei servizi igienici oltre il tempo necessario per i propri bisogni.
- Fumare a scuola, in qualsiasi luogo, è assolutamente vietato.
- Non è consentito l'accesso ai locali e ai servizi igienici se davanti all'ingresso vi è esposto il cartello che indica che il pavimento è bagnato oppure vi è segnalato una situazione di pericolo o inagibilità dei locali.*

27.7 - Regole alle quali gli alunni devono attenersi. Doveri del collaboratore scolastico

- Gli alunni convalescenti previa richiesta scritta dei genitori, e solo in caso di effettiva necessità, potranno fermarsi nell'edificio scolastico, sotto la sorveglianza del collaboratore scolastico di turno.
- Gli stessi alunni diversamente abili o convalescenti, possono accedere in aula se accompagnati da un docente o collaboratore scolastico.
- Dal cortile/palestra/giardino e altri locali e pertinenze della scuola, gli alunni possono utilizzare i servizi del piano corrispondente o entrare in classe solo con autorizzazione preventiva dell'insegnante e solo se vigilati dal docente stesso e dal collaboratore scolastico di turno.

28.8 - L'uscita dall'edificio al termine delle lezioni. Organizzazione della vigilanza da parte dei docenti

- Gli insegnanti sono tenuti ad assistere all'uscita degli alunni medesimi, accertandosi che gli alunni escano ordinatamente.
- Per assicurare la vigilanza, al termine delle lezioni, secondo l'orario deliberato/autorizzato, concordato e convenuto, gli insegnanti, posizionandosi davanti alla scolaresca, sono tenuti ad accompagnare i propri alunni in una fila ordinata, dalla propria aula o luogo della lezione fino all'uscita della scuola, avendo cura che il tragitto

- sia percorso in modo ordinato. Gli alunni avranno cura di evitare schiamazzi, corse o giochi pericolosi e di arrecare danno a se stessi, a terzi e alle cose.
- E' consentita l'uscita anticipata degli alunni solo se autorizzati dal dirigente scolastico o dai docenti collaboratori del dirigente scolastico, e sempre che la richiesta, presentata sul libretto delle giustifiche dei ritardi e delle uscite anticipate, sia firmata da uno dei genitori (che ha depositato la firma) genitori, o da un familiare adulto, o ad un adulto facente le veci del genitore, appositamente delegato dal genitore stesso, sempre se conosciuto e accreditato presso la scuola e gli insegnanti.
 - In nessun caso gli alunni possono recarsi a casa da soli in assenza di specifica autorizzazione del dirigente scolastico rilasciata sulla base di richiesta scritta dei genitori adeguatamente sostenuta dalla valutazione del grado di autonomia del minore e delle condizioni di contesto. Qualora il dirigente scolastico ritenga vi siano situazioni di pericolo per il rientro a casa dell'alunno senza accompagnamento, può sempre sindacare la potestà genitoriale nei confronti del minore.

29.9 - Organizzazione della vigilanza da parte dei collaboratori scolastici.

I collaboratori scolastici svolgono opera di sorveglianza anche nei momenti successivi all'orario delle attività didattiche. Per assicurare la vigilanza, al termine di ogni turno di attività di lezione, antimeridiano o pomeridiano, i collaboratori scolastici sono tenuti a:

- vigilare il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio;
- controllare le porte di uscita e il cancello esterno dell'edificio sulla base del piano di sorveglianza predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni;
- garantire la sorveglianza degli alunni provvisti di apposita autorizzazione negli orari posticipati, rispetto all'orario normale di lezione;
- sorvegliare gli alunni in permanenza a scuola oltre l'orario scolastico, quando le attività sono programmate e deliberate.

30.10 - Regole alle quali gli alunni devono attenersi

- Gli alunni lasciano la loro aula/luogo delle attività, in una fila ordinata guidata dall'insegnante, senza correre e senza arrecare danno a se stessi, a terzi ed alle cose.
- All'uscita gli alunni si allontanano subito dalla scuola e *non* sono autorizzati a rientrare a scuola.

31.11 - Spostamento degli alunni all'interno della scuola.

- Gli spostamenti in gruppo avvengono in file ordinate guidate all'insegnante, a lezioni in corso anche in silenzio.
- Gli spostamenti individuali e/o in gruppo, vanno fatti senza correre ed in silenzio, senza arrecare danno a se stessi, a terzi ed alle cose.

32.12 - Organizzazione della vigilanza da parte dei docenti e del collaboratore scolastico di turno

- Qualora lo spostamento sia di gruppo, l'insegnante guida la fila.
- Il collaboratore scolastico di turno vigila sugli alunni durante gli spostamenti.

33.13 - Regole alle quali gli alunni devono attenersi

- Gli alunni si spostano nell'edificio scolastico e nelle pertinenze della scuola, anche quando si spostano da soli ma con specifica autorizzazione, senza correre, se necessario in gruppo e in file ordinate e, a lezioni in corso, in silenzio.

34.14 - Alunni disabili/portatori di handicap.

Soggetti coinvolti: alunni, docenti, collaboratori scolastici, docente di sostegno, accompagnatore adulto e accompagnatore adulto

- In nessun caso gli alunni disabili/portatori di handicap, vanno lasciati soli e senza la vigilanza di una o più delle seguenti figure:
 - docente
 - docente di sostegno
 - accompagnatore adulto
 - assistente educatore
 - collaboratore scolastico di turno
 - genitore o di chi ne è delegato a farne le veci
- Previa richiesta scritta del genitore, indirizzata al dirigente scolastico, e solo dopo espressa autorizzazione dello stesso, il genitore dell'alunno disabile/portatore di handicap è autorizzato ad entrare nell'edificio scolastico subito prima o subito dopo gli orari di ingresso e/o uscita (inizio lezioni/uscita alla fine delle lezioni) per accompagnare il/la proprio/a figlio/a o prelevare/a all'uscita dalla scuola alla fine delle lezioni.

35.15 - Organizzazione della vigilanza da parte dei docenti e del collaboratore scolastico su minori bisognosi di soccorso

- La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, alunni portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno, dall'educatore/assistente alla persona o dal docente della classe eventualmente coadiuvato e, in qualunque caso di necessità, da un collaboratore scolastico, per tutto il tempo in cui gli studenti sono a loro affidati.
- I docenti di classe, il docente di sostegno e il collaboratore scolastico, accolgono l'alunno disabile all'inizio delle lezioni e lo accompagnano all'uscita alla fine delle lezioni, lo consegnano solo nelle mani del genitore o di un adulto accreditato e riconosciuto dai docenti e dai genitori dell'alunno.
- Lo stesso alunno disabile, va vigilato costantemente dal docente di classe/docente di sostegno/assistente educatore e dal collaboratore scolastico di turno, durante qualsiasi spostamento all'interno dell'edificio scolastico, compreso l'accesso/uscita dai servizi igienici, alla palestra/laboratori e durante le emergenze (evacuazione, allarme antincendio e qualsiasi situazione di pericolo).

36.16 - Regole alle quali gli alunni devono attenersi.

Soggetti coinvolti: alunni, docenti, collaboratori scolastici, docente di sostegno, e accompagnatore adulto

- In merito alla vigilanza, per gli alunni con certificazione di disabilità, valgono le stesse regole e disposizioni degli altri alunni.
- La responsabilità della osservanza delle regole e disposizioni contenute nella presente disposizione, sono condivise tra l'alunno/a con disabilità e le seguenti figure a lui/lei dedicate:
 - docente di sostegno
 - accompagnatore adulto
 - assistente educatore
 - collaboratore scolastico di turno
 - genitore o di che ne è delegato a farne le veci

37.17 - Regole alle quali gli alunni devono attenersi.

Si ribadisce, infine, che:

1. è vietato agli studenti uscire fuori dell'edificio
2. è vietato agli studenti accedere alle scale delle uscite di emergenza esterne (tranne che nei casi di evacuazione della scuola)
3. è fatto divieto di aprire le finestre in assenza del docente e senza il suo permesso
4. è vietato affacciarsi alle finestre e balconi
5. è vietato utilizzare i distributori durante le lezioni, tranne che nei casi espressamente autorizzati dal docente dell'ora di lezione
6. è vietato fumare sia nei locali chiusi che nelle aree all'aperto della scuola
7. è vietato utilizzare telefoni cellulari e sistemi di comunicazione durante le lezioni.

La suddetta nota raccomandata agli alunni, e alle persone in indirizzo della presente, intende accogliere le presenti direttive come espressione di attenzione, di cura e soprattutto di contributo alla loro sicurezza, benessere e successo formativo.

Si confida nella consueta fattiva e partecipativa collaborazione da parte di tutti per la migliore condivisione e applicazione di quanto contenuto nella presente direttiva e disposizioni. Di seguito si riporta l'allegato n.1 dove sono contenute le norme di riferimento ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro e di comportamento nell'ambito scolastico.

- Norme di riferimento

CCNL 2019 ART. 29

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa, organizzata dalla Scuola, è affidata ai docenti, coadiuvati nell'assistenza necessaria durante il pasto, dai collaboratori scolastici, come previsto dal CCNL

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

CODICE CIVILE ART. 2047. In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

CODICE CIVILE ART. 2048. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto

CORTE DI CASSAZIONE, sez III, 18.4.2001, N. 5668 sez. III 11.02.2005, N.2839. L'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento

CORTE DEI CONTI, sez. III, 19.2.1994, n. 1623. L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

CORTE DI CASSAZIONE - Sent. 23/06/1993 n. 6937. *Responsabilità civile - Infortunio scolastico - obbligo di vigilanza sugli alunni - carattere relativo e non assoluto.*

In materia di responsabilità civile degli insegnanti per i danni cagionati da fatti illeciti di loro allievi, il dovere di vigilanza imposto dall'art. 2048, comma 2, c.c. ha carattere relativo e non assoluto, dal momento che occorre correlarne il contenuto e l'esercizio in modo inversamente proporzionale all'età ed al normale grado di maturazione degli alunni; in tal modo, con l'avvicinamento di costoro all'età del pieno discernimento, l'espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché non manchino le più elementari misure organizzative dirette a mantenere la disciplina tra gli allievi

TRIBUNALE DI MILANO – SENTENZA 14 MARZO 2002, N. 3452 (Stralcio). *Responsabilità civile*

- infortunio scolastico - culpa in vigilando - danni in materia civile - obbligazione e contratti - personale docente – relatività dell'obbligo di sorveglianza

Non è responsabile l'Amministrazione scolastica per l'infortunio patito da un'allieva durante l'ora di educazione fisica quando sia dimostrato che il gioco si svolgeva sotto la sorveglianza dell'insegnante.

TRIBUNALE DI GENOVA – SEZ. I, STRALCIO N°2235 DEL 09/06/2002. La responsabilità dell'insegnante e, per essa, dell'Amministrazione scolastica si estende anche al danno che l'allievo abbia procurato a se stesso in quanto l'obbligo di vigilanza è posto anche a tutela dei

minori all'insegnante stesso affidati. Il dovere di sorveglianza, imposto ai docenti all'art. 2048 c.c., non ha carattere assoluto, bensì relativo, occorrendo correlarne il contenuto e l'esercizio in modo inversamente proporzionale all'età del pieno discernimento dei loro allievi.

CORTE DI CASSAZIONE - Sez. III Civile. Sent. 07/11/2000 n. 14484. *Processo civile (questioni processuali del) – Responsabilità civile - Omessa vigilanza sugli alunni - onere della prova*

In virtù del rapporto del collegamento organico del personale dipendente l'amministrazione scolastica è direttamente responsabile del danno che sia cagionato ad un minore nel tempo in cui il medesimo è sottoposto alla vigilanza di detto personale. L'onere della prova del danneggiato, in tale ipotesi, consiste nella dimostrazione che il fatto si è verificato nel tempo in cui il minore è affidato alla scuola, essendo ciò sufficiente a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell'obbligo di sorveglianza, mentre spetta all'amministrazione scolastica la prova liberatoria che è stata esercitata la sorveglianza sugli allievi con una diligenza idonea ad impedire il fatto.

Sentenza del TRIBUNALE DI VENEZIA- Sez. III Civile, Sent. 03/03/2003, n. 535. Su chi ricade la responsabilità nel caso in cui un alunno, già riconsegnato ai genitori, provochi danni a terzi all'interno dell'area della scuola?

Non sussiste la responsabilità per omessa vigilanza dell'Amministrazione scolastica per i danni causati dalla condotta di un alunno minorenni all'interno di un plesso scolastico ove risulti provato che l'evento si è verificato allorché il minore era rientrato nella sfera di controllo dei genitori: in tal caso deve ritenersi cessato l'obbligo di custodia derivante dall'iscrizione scolastica.

E' vero che l'obbligo di custodia a carico dell'Amministrazione Scolastica può sussistere anche oltre l'orario scolastico, all'interno ed eventualmente nelle immediate vicinanze del plesso scolastico, ma è altrettanto vero che tali regole vengono meno in presenza dei genitori ai quali spetta per primi il controllo sui minori, soprattutto quando questi ultimi sono stati formalmente loro consegnati. (Fattispecie nella quale un alunno, "riconsegnato" alla mamma al termine della recita scolastica, si intratteneva nel cortile della scuola e con la propria bicicletta investiva la nonna di un altro alunno).

Sentenza n. 404/2005, CORTE DEI CONTI (sezione giurisdizionale per la Puglia). R.D. 26 aprile 1928 n. 1297 che prevede (art. 350).

Per quanto riguarda più da vicino l'obbligo di vigilanza del personale insegnante, compreso il periodo dell'intervallo/ricreazione, si riporta la Sentenza n. 404/2005, Corte dei Conti (sezione giurisdizionale per la Puglia): "una regolamentazione non del tutto esaustiva è rinvenibile nel regolamento generale sull'istruzione elementare, R.D. 26 aprile 1928 n. 1297 che prevede (art. 350) l'obbligo di sorvegliare gli alunni durante il tempo destinato agli insegnamenti, alla ricreazione e alla refezione e deve rimanere nella scuola finché gli alunni ne siano usciti.

C.M. n. 105 /74 – art. 17 lett. f L'art. 17 - Vigilanza sugli alunni - della C.M. n. 105 /74, alla lettera f), dispone infatti: "f) durante l'intervallo delle lezioni, che è almeno di 10 minuti, è necessario che il personale docente di turno vigili sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose."

CASS. 5/9/1986, n. 5424

CASS. 28/7/1972, n. 2590

CASS.7/6/1977, n. 2342

CASS. 4/3/1977, n. 894

CASS. 30/03/1999, SEZ. III N ° 3074

E' ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo di vigilanza si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola fino a quello della loro uscita (cfr.

Cass. 5/9/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590; Cass. 7/6/1977, n. 2342), con la precisazione che tale obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 4/3/1977, n. 894). Il dovere di sorveglianza permane per tutta la durata del servizio scolastico, servizio che non può essere interrotto per l'assenza di un insegnante, non costituendo tale assenza fatto eccezionale, bensì normale e prevedibile

Protocollo d'Intesa per la definizione dei servizi minimi essenziali nel Comparto Scuola – Legge 12 Giugno 1990, n. 146”, trasmesso con Nota Prot. 12387/471/MS del 15 gennaio 1992 del Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Gabinetto”.

SERVIZI MINIMI ESSENZIALI IN CASO DI SCIOPERO

Qualora, i Capi d'Istituto (...) valutino di non poter organizzare, con il personale docente che abbia volontariamente e tempestivamente comunicato la propria astensione dallo sciopero, attività formative adeguate e, nelle scuole materne ed elementari, neppure attività di sorveglianza dei minori, gli stessi sono autorizzati a sospendere l'intero servizio scolastico. Comma 6. Nelle ipotesi di parziale o intera sospensione del servizio scolastico di cui al comma 2, ovvero di sciopero che interessi il solo personale amministrativo tecnico ed ausiliario di cui al comma 3, i legali rappresentanti delle singole istituzioni scolastiche di cui al citato comma 2, cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero SONO TENUTI a dare comunicazione alle famiglie interessate della sospensione dell'intero servizio ovvero del LIVELLO DEI SERVIZI GARANTITI, dei MODI e dei TEMPI di erogazione degli stessi nel corso dello sciopero nonché del giorno e dell'ora di riattivazione dei Servizi nella loro interezza.

Art. 28 della Costituzione

Art.43 del Codice Penale

L.146/90

Sentenza 4 luglio 2002, 9709/2002, della Cassazione - Sezione Lavoro

ILLEGITTIMITÀ DEI DOCENTI DI RIFIUTARSI DI SOSTITUIRE, CON COMPITI DI

VIGILANZA, I COLLEGHI IN SCIOPERO. "I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici” soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto"

"...il fatto illecito è doloso , o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione...è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione ; E' colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia , ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline" sui servizi minimi essenziali.

"Deve insomma ritenersi che al datore di lavoro non possa essere negato, in occasione dello sciopero, di continuare lo svolgimento dell'attività aziendale mediante il personale dipendente che ancora resti a sua disposizione, in quanto non partecipante allo sciopero, e che venga temporaneamente adibito alle mansioni proprie degli scioperanti, il che non appare di per sé improntato al carattere dell'insindacabilità a norma dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori"

Si vedano inoltre:

DPR 249/1998 - Statuto studentesse e studenti

DM 16/07 - Linee di indirizzo generali a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo

CM 362/1998

DIRETTIVA 15/03/2007 - Uso del telefono cellulare a scuola, uso dei cellulari a scuola e sanzioni disciplinari

DIVIETO DI FUMO. Regio Decreto 1934 - Legge n° 584, 1975 - Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.12.1995 - Circolare n° 4 del 28.3.2001 - Legge n°3 del 16.1.2003 - Decreto-Legge 12 settembre 2013 articolo 4, n. 104 - Legge 16 gennaio 2003. n. 3, punto 6. Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, punto b - Legge 24 novembre 1981, n. 689 - Dlgs 81/2008, art. 37 comma 7 - D.Lgs. 81/08, art. 28 comma 2d.

Direttiva del dirigente scolastico sulle nuove disposizioni relative al *divieto di fumare* nei locali scolastici e nelle aree di pertinenza esterne dell'istituzione scolastica, previste dall'art. 4 del Decreto-legge 12.09.2013, n. 104. Comunicazione n. 37 - Prot. n. 5693/C51 del 18.09.2014 – Annoscolastico 2014-2015

Riferimenti normativi riportati nella direttiva:

- Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo
- Legge 24-12-1934 n.2316 art. 25 – (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico)
- Legge 11-11-1975 n. 584 – Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico
- Circolare Ministero della Sanità 5-10-1976 n. 69
- Direttiva PCM 14-12-1995
- Circolare Ministero della Sanità 28-03-2001 n. 4
- Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004
- Accordo Stato Regioni 16-12-2004
- Legge 28-12-2001, n.448 art. 52 punto 20
- Legge 16-01-2003 n.3 - art. 51 della L. 3 del 16-01-2003
- DPCM 23-12-2003 - Legge finanziaria 2005
- Decreto Legislativo 81-2008 CCNL scuola 2006-2009
- D.L. n. 81 del 9-04-2008
- Art. 4 comma 1 e 2 del Decreto legge 12/09/2013, n. 104 - Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca .(13G00147) (GU n.214 del 12-9-2013). Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole). Integrazione all' articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3 (Tutela della salute dei non fumatori. *C.1. È vietato fumare nei locali chiusi*), dove, dopo il comma 1 é inserito il seguente: "1-bis. *Il divieto di fumo di cui al comma 1 é esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.*". 2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche [...];
- Art. 4, comma 1, lett. b), del D.P.C.M. 14.12.1995 e dall'Accordo Stato – Regioni del 16.12. 2004;

Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 - “All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 é inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie."

2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche [...].

3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 é soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104 - Testo del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 214 del 12 settembre 2013), coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128, (in questa

stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca». (13A09118) - (GU n.264 del 11-11-2013) - Vigente al: 11-11-2013

Art. 4 - Tutela della salute nelle scuole

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1 - bis. Il divieto di cui al comma 1 e' esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni (del sistema educativo di istruzione e di formazione)»

(1-bis. Il personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione incaricato dal dirigente, a norma dell'articolo 4, lettera b), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, quale preposto alla applicazione del divieto non può rifiutare l'incarico. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attivano incontri degli studenti con esperti delle aziende sanitarie locali del territorio sull'educazione alla salute e sui rischi derivanti dal fumo)

2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi (e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione) comprese le sezioni di scuole.

3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 é soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I proventi medesimi sono destinati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa, ove necessario, con gli altri Ministeri interessati, alle singole istituzioni che hanno contestato le violazioni, per essere successivamente utilizzati per la realizzazione di attività formative finalizzate all'educazione alla salute).